

Codice A1816B

D.D. 5 marzo 2025, n. 416

Demanio idrico fluviale: CNTG801 - Concessione demaniale breve per taglio piante su area appartenente al demanio idrico, in sponda dx del torrente Ghiandone nel Comune di Barge (CN) - Richiedente: Lidia Miretti.



ATTO DD 416/A1816B/2025

DEL 05/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale: CNTG801 - Concessione demaniale breve per taglio piante su area appartenente al demanio idrico, in sponda dx del torrente Ghiandone nel Comune di Barge (CN) – Richiedente: Lidia Miretti.

Premesso che:

- in data 16/12/2024, con nota assunta al prot. n. 59904/A1816B, la Sig.ra Lidia Miretti residente in *omissis*, ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale breve per taglio piante su area appartenente al demanio idrico del torrente Ghiandone nel comune di Barge (CN), per una superficie totale di 0,22 Ha così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Geom. Luca Miretti (iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Cuneo) (file: *domanda_con_allegati_e_mappe_dea_invio.pdf.p7m*) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 art. 4 comma 4 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- taglio intercalare/diradamento, su pertinenze demaniali in sponda dx del torrente Ghiandone (presso i lotti censiti al C.T. al Fog.47 nn.122 e 151 e Fog.46 nn.57 e 55), di un quantitativo di legname pari a 13,83 mc (122,52 q.li stimati) finalizzato all'autoconsumo;

- il taglio della vegetazione ripariale nelle aree di pertinenza dei corpi idrici è regolato dal regolamento forestale della Regione Piemonte approvato con D.P.G.R. n. 8/R del 08/12/2011 (di seguito "regolamento forestale") e che gli interventi di taglio richiesti in concessione rientrano nell'applicazione dell'art. 37 del medesimo regolamento.

Considerato che:

- con nota prot. n. 60752/A1816B del 19/12/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- a seguito di istruttoria e sopralluogo, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha richiesto per le vie brevi integrazione documentale ritenuta necessaria per l'istruttoria (relazione descrittiva);

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto trasmettendo con nota prot. n. 2679/A1816B del 22/01/2025 la documentazione integrativa (file: *Relazione con superficie di intervento.pdf.p7m*);

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Barge (pubblicazione n. 1484/2024 dal 19/12/2024 al 03/01/2025) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 382/A1816B del 07/01/2025.

Dato atto che:

- la concessione breve in oggetto, è soggetta al pagamento del canone così come previsto dalla "Tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" di cui all'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024);

- per il taglio sulle aree demaniali, poste al di fuori dell'alveo inciso ed oltre la fascia di 10 m dai cigli di sponda, come previsto dall'art. 15 comma 2 del regolamento e secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015, è stato definito il valore delle piante oggetto di taglio per un importo di Euro 222,00 (euro duecentoventidue/00), corrispondente ad un quantitativo di piante pari a 13,83 mc (122,52 q.li stimati);

- a completamento della documentazione allegata alla domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay;

- il richiedente ha effettuato versamento di € 222,00 a titolo di canone e di € 222,00 quale deposito cauzionale a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, come richiesto, accertato e impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 262/A1816B del 13/02/2025.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

1 - di concedere alla Sig.ra Lidia Miretti l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del torrente Ghiandone nel Comune di Barge (CN), della superficie totale di 0,22 Ha, per l'esecuzione degli interventi di taglio piante (volume stimato 13,83 mc, peso stimato 122,52 q) come individuati negli elaborati progettuali allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, ed in premessa richiamati subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate in premessa e delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto e dovrà essere conforme ai medesimi elaborati; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui; la ditta concessionaria è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati, dagli operai impiegati e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. ed al regolamento forestale e per quanto non espresso, alle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- d. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quello indicato negli elaborati progettuali;
- e. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia e al di fuori di aree di possibile esondazione così come prescritto dall'art. 33 (Scarti di lavorazione) del regolamento forestale e comunque ad una distanza maggiore di 4 m dai cigli di sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- f. i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.) dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;
- g. le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde e all'alveo del corso d'acqua;
- h. eventuali vie di esbosco e realizzazioni temporanee, funzionali all'esecuzione degli interventi, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 52 comma c) del regolamento forestale;
- i. il committente dei lavori dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- j. il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- b. la durata della concessione in **anni 1 (uno)** a far dalla data del presente provvedimento;

3 - di dare atto che gli importi versati dalla Sig.ra Lidia Miretti, pari a € 222,00 a titolo di canone ed € 222,00 quale deposito cauzionale infruttifero a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, sono stati accertati e impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 262/A1816B del 13/02/2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Diego Dalmaso
Mario Garro

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori